

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 163

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

—————

Disciplina del finanziamento dei piani paesistici regionali

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali, riferiti all'intero territorio delle regioni.

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la formazione, ad opera delle regioni, dei piani previsti dalla normativa vigente, strumenti ai quali la maggior parte degli studiosi della materia attribuisce una funzione di salvaguardia dell'immenso patrimonio che la natura e la storia hanno depositato sul nostro territorio e che, invece, o langue in stato di profonda incuria o è dissennatamente aggredito in ogni modo.

Ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni avrebbero infatti dovuto approvare i piani entro il 31 dicembre 1986, ma nessuno dei piani regionali risulta approvato, e solo in pochissimi casi è stato possibile applicare le norme di salvaguardia previste dalla legge. Molte regioni stanno a tutt'oggi procedendo alle elaborazioni preliminari, quando non sono ancora allo stadio dell'affidamento degli incarichi, e ciò nonostante il citato decreto-legge n. 312 del 1985 fosse stato definito l'ultima occasione per tentare di dare coerenza alle azioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio del nostro Paese. Per invertire questa tendenza, nella proposta di legge in esame si prevede che possano accedere ai finanziamenti solo le regioni che dispongono di un piano paesistico regionale approvato. Tale previsione dovrebbe indurre ad accelerare l'azione dei consigli e delle giunte regionali, anche in quelle situazioni dove sono stati prodotti piani caratterizzati da un notevole livello di elaborazione tecnica ma ancora inutili sotto il profilo giuridico, poiché non ancora formalmente approvati.

D'altronde i poteri sostitutivi dell'amministrazione centrale previsti dal citato decreto-legge n. 312 del 1985 non sono stati attivati, nonostante i ritardi delle regioni. È plausibile che ciò sia dovuto all'insufficienza delle strutture dell'amministrazione competente (Ministero per i beni e le attività culturali) ed alla mancanza di coordinamento con altre amministrazioni centrali competenti in materia di tutela dell'identità culturale e di salvaguardia dell'integrità fisica dei territori italiani.

Da questa esperienza occorre trarre insegnamento anche al fine di ridurre al minimo le esigenze di coordinamento, salvaguardando nel contempo quelle di massimizzazione della bontà tecnica degli interventi finanziati. La presente proposta prevede che le funzioni di definizione dei requisiti tecnici dei progetti e di selezione tra le domande di finanziamento presentate dalle regioni siano svolte rispettivamente dal Consiglio per i beni culturali e ambientali congiuntamente al Consiglio nazionale dell'ambiente e dall'ufficio appositamente costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, utilizzando il personale della pubblica amministrazione in mobilità. Sarà così ridotto, ai fini della realizzazione del programma di interventi qui previsto, il fabbisogno di coordinamento interministeriale. Tra i criteri che dovranno comunque essere seguiti dall'amministrazione merita di essere segnalato quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 con il quale si intende prevenire il rischio di una dispersione a pioggia dei finanziamenti.

Un'ultima annotazione sulle finalità dei finanziamenti: la presente proposta li canalizza verso tre grandi categorie di progetti di valorizzazione, come li definisce il citato de-

creto-legge n. 312 del 1985. Questi potranno riguardare esclusivamente azioni coerenti con la *ratio* della legge stessa, e cioè:

interventi di manutenzione e ripristino di ecosistemi complessi, di biotopi rari e rarità geologiche (i cosiddetti «monumenti naturali»);

interventi di salvaguardia di beni di interesse storico-archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale (i monumenti dell'azione dell'uomo);

la realizzazione - e qui sta la novità tecnica principale del provvedimento - di sistemi di fruizione integrata fra le due grandi categorie di beni sopra elencati.

Si è ritenuto di non ampliare ulteriormente l'ambito dei progetti ammissibili al finanziamento oltre che in considerazione dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, anche perché siamo convinti che in Italia si siano versati fiumi d'inchiostro sui temi della salvaguardia attiva del patrimonio storico e naturale, dando luogo ad un grande patrimonio teorico, supportato però da irrilevanti applicazioni. Occorre invece - e la presente proposta di legge dimostra come ciò sia possibile - partire con poche azioni, ben calibrate, ben studiate e soprattutto messe in opera efficacemente, per poter in seguito diffondere le conoscenze acquisite mediante le esperienze realizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità del finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di progetti predisposti dalle regioni in attuazione di piani paesistici riferiti all'intero territorio regionale.

2. I progetti di cui al comma 1 prevedono interventi volti:

a) alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale ripristino di ecosistemi complessi, biotopi rari e rarità geologiche;

b) alla salvaguardia di beni di interesse archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale;

c) all'organizzazione e fruizione specialistica e pubblica dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* in forma di sistemi territoriali integrati con finalità museali e didattiche.

3. Nell'ambito dei progetti, le regioni possono prevedere, coerentemente alle finalità dei progetti stessi, la destinazione di parte del finanziamento, accordato ai sensi dell'articolo 2, all'acquisizione di beni immobili da parte degli enti pubblici territoriali competenti per territorio.

Art. 2.

1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno pervenire i progetti di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale ne dispone il finanziamento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e previo parere del Consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto le-

gislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I progetti sono approvati sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, che si pronuncia, entro tre mesi dalla data di ricevimento dei progetti, sulla validità tecnica, la fattibilità e la capacità innovativa dei progetti stessi, formulando una graduatoria sulla base di criteri fissati con il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Ai progetti di cui all'articolo 1 è accordato il finanziamento con unico provvedimento, seguendo la graduatoria di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle somme disponibili, detratto l'onere per il personale di cui all'articolo 3, comma 3. Il provvedimento di cui al presente comma indica, per ogni progetto, le quote di finanziamento relative a ciascun anno.

3. Non possono essere ammessi al finanziamento i progetti il cui importo complessivo risulti rispettivamente inferiore e superiore a soglie previamente stabilite, per ciascuno degli anni considerati, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione dell'ufficio di cui all'articolo 3.

Art. 3.

1. Le modalità di presentazione, ivi compresi i requisiti tecnici, ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti sono individuati in apposito regolamento approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale dell'ambiente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con il Ministro per i

beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito l'ufficio per le istruttorie dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la dotazione organica dell'ufficio, comunque non superiore alle trenta unità, e l'organizzazione del medesimo. Per l'assunzione del personale si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale dell'ambiente possono essere riuniti in seduta congiunta sotto la presidenza di uno tra i due Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo turni concordati dai medesimi, e adottare delibere e pareri comuni. Si applicano le norme vigenti per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.

Art. 4.

1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge è stanziata la somma di 154.937.069,73 euro, di cui 25.822.844,96 euro per l'anno 2002, 51.645.689,91 euro per l'anno 2003 e 77.468.534,86 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

